



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno  
POLIZIA MUNICIPALE

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

---

Prot. n.30421 del 26/11/2019

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale N. 1945 /2019

ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO  
ALLA PREFETTURA DI LIVORNO UFFICIO STACCATO DI PORTOFERRAIO  
AL COMMISSARIATO DI P.S PORTOFERRAIO  
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI PORTOFERRAIO  
AL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA PORTOFERRAIO  
AL COMANDO SEZIONE OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA PORTOFERRAIO

Si trasmette in allegato copia dell'ordinanza in oggetto per doverosa conoscenza e per quanto di eventuale competenza.

Si avvisa, ad ogni buon conto, che copia della stessa sarà comunque reperibile anche pubblicata sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Portoferraio.

Distinti saluti



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1965/A Prot. n. 30421

**OGGETTO:** DIVIETO DI DETENERE BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE. DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE NON RICADENTI NEGLI SPAZI AUTORIZZATI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'ON. MATTEO SALVINI A PORTOFERRAIO IL 30 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 16.00

## IL SINDACO

**Premesso che**, il 30 Novembre 2019 l'Onorevole Matteo Salvini sarà in visita a Portoferraio;

**Considerato che** tale manifestazione richiamerà, presumibilmente l'afflusso di una notevole quantità di persone;

**Tenuto conto che** durante le manifestazioni si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine e che esse assumono la potenzialità di trasformarsi in oggetti contundenti;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di ridurre al minimo nel corso delle manifestazioni la diffusione di contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in una concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica;

**Ritenuto**, quindi, di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;

b) l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;

c) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

**Valutato** di stabilire l'efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, **il giorno 30 Novembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;**

**Considerato che** il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non

professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

**Ritenuto**, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per preservare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visti:**

- il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 8 lett. b) del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il D.M. 5 agosto 2008;
- la Legge 241/1990 e successive modificazioni;
- l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti:

- La L. 447 del 26.10.1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;
- Il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- L'art. 8 lett. b) del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito, con modificazioni, nella L. 18.04.2017 n. 48, recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";
- Il D.M. 5 Agosto 2008;
- L'art. 9 del Regio decreto 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

**ORDINA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1) è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;

I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale, **per il giorno 30 Novembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 16.**

Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;

Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

### **AVVISA**

l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

### **DISPONE CHE**

- previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Livorno la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;  
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

- l'ordinanza sia trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e/o conoscenza a:

- Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando di Polizia Municipale

## AVVERTE

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7.08.90 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla stessa data, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Portoferraio, li 26/11/2019

IL SINDACO  
Dott. Angelo Zini

